



## Statuto dell'Associazione Alta Formazione in Psicossintesi

### **Art. 1) Denominazione**

È costituita l'associazione denominata "Alta Formazione in Psicossintesi", indicata anche con l'acronimo "AFP". L'Associazione, che si ispira ai principi ed ai metodi della Psicossintesi di Roberto Assagioli, è apolitica, laica ed è costituita per il perseguimento di finalità, culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale, quali la formazione, la ricerca, lo studio di particolari materie attinenti l'oggetto sociale e non ha alcun fine di lucro.

### **Art. 2) Sede dell'associazione**

L'associazione ha sede in Firenze, Via San Domenico n.c. 14.

### **Art. 3) Scopi ed obiettivi dell'associazione**

L'Associazione persegue i seguenti scopi ed obiettivi di interesse generale: promuovere i principi della Psicossintesi; studio e applicazione dei principi della Psicossintesi nell'ambito delle attività di promozione del benessere personale e collettivo (compresi mediazione, counseling, formazione all'inclusione scolastica e sociale, coaching e altre similari), con esclusione di tutte le pratiche e le attività di pertinenza specifica delle professioni sanitarie; studio di materie attinenti le relazioni d'aiuto e formazione negli ambiti applicativi della Psicossintesi quali: educativo, sociale, assistenziale, interpersonale, aziendale; favorire il dialogo e la collaborazione tra gli associati e le altre realtà territoriali che operano nel settore della promozione del benessere e delle relazioni d'aiuto.

### **Art. 4) Attività dell'Associazione**

Per il raggiungimento dello scopo associativo, la "AFP" potrà compiere qualsiasi operazione od attività, comprese, in via esemplificativa e non tassativa, quelle di: gestire scuole ed agenzie formative (anche riconosciute da enti pubblici) ed organizzare corsi formativi e seminari di Psicossintesi e di altre discipline in linea con i suoi principi; pubblicare o far pubblicare libri, riviste, pubblicazioni periodiche a stampa e/o per via telematica, curandone la diffusione e divulgazione; organizzare convegni ed eventi; svolgere qualsiasi attività, anche di carattere economico, necessaria e/o utile per il raggiungimento degli scopi associativi, direttamente e/o promuovendo la costituzione di persone giuridiche e/o enti, da essa partecipati e/o controllati, per lo svolgimento di una o più di tali attività.

### **Art. 5) Associati**

Possono diventare associati della "AFP" coloro che sono interessati alla Psicossintesi e che ne condividano i principi ed i metodi e che comunque intendono impegnarsi nell'approfondimento dello studio della Psicossintesi e mettere a disposizione degli altri i risultati delle loro ricerche.

Chiunque, persona fisica o giuridica, ovvero ente pubblico o privato, può divenire associato, purché maggiorenne, se persona fisica.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

## **Art. 5.1) Categorie di associati**

Gli associati della AFP si dividono in:

- a) Associati Fondatori;
- b) Associati Ordinari;

Sono associati Fondatori tutti coloro che hanno preso parte all'atto costitutivo della AFP.

Sono associati Ordinari tutti coloro che siano stati ammessi all'Associazione e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

Potranno essere esclusi dal pagamento della quota sociale coloro che siano stati associati per particolari meriti, previa valutazione positiva e approvazione del Consiglio Direttivo.

## **Art. 5.2) Ammissione degli Associati**

Coloro che intendono divenire Associati devono presentare una domanda di adesione in cui dichiarino di accettare gli scopi dell'Associazione. Sulla domanda di adesione decide insindacabilmente il Consiglio Direttivo.

## **Art. 5.3) Perdita della qualità di Associato**

La qualità di Associato si perde per: dimissioni, che debbono essere presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo e che avranno effetto con lo scadere dell'anno in corso purché effettuate almeno un mese prima di tale scadenza; decesso; esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata mediante lettera raccomandata all'interessato, nei confronti degli Associati che abbiano agito in contrasto con il presente statuto o per qualsiasi altro grave motivo ritenuto tale dal Consiglio Direttivo, tra cui il mancato pagamento della quota associativa o, su proposta della Commissione Disciplinare, qualora si siano comportati in modo pregiudizievole per l'associazione e/o contrario al suo Codice Etico e Deontologico, contenuto nel Regolamento Generale. Il Regolamento determina altresì le cause particolari di esclusione e riammissione per gli associati.

## **Art. 5.4) Diritti ed Obblighi degli Associati**

Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa e d'intervenire con diritto di parola e voto a tutte le assemblee ordinarie e straordinarie.

Tutti gli Associati hanno l'obbligo di rispettare le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento Generale ed in particolare di versare la quota associativa dell'anno in corso nei termini e nell'ammontare determinato di anno in anno dall'Assemblea dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo.

Tutti gli Associati hanno pari diritti e pari obblighi nei confronti dell'Associazione e degli altri Associati, fatte salve le prerogative dei Soci Fondatori riguardanti l'elezione di un membro della Commissione Disciplinare e il diritto del Socio Fondatore SIPT-ETS di eleggere la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

## **Art. 6) Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

l'Assemblea degli Associati; il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Vice Presidente;

il Segretario – Tesoriere, se nominato;

la Commissione Disciplinare;

Organo di controllo interno, se nominato; Revisore legale dei conti, se nominato.

## **Art. 7) Assemblea**

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa. Il diritto di voto si esprime personalmente o mediante delega conferita ad altro associato. L'Associato partecipante all'Assemblea non può disporre di più di cinque deleghe. Ogni Associato ha diritto ad un solo voto.

### **Art. 7.1) Convocazione**

L'Assemblea è convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio consuntivo annuale, nonché per le altre competenze di cui all'art. 7.3), e su tutti gli altri argomenti che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre all'attenzione dell'Assemblea.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria su deliberazione del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti, o quando ne faccia richiesta scritta almeno la metà degli Associati, in entrambi i casi con indicazione dell'ordine del giorno.

La convocazione va fatta con lettera semplice o posta elettronica spedita agli associati almeno quindici giorni prima della data in cui si terrà l'Assemblea stessa, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, sia per la prima che per la seconda convocazione, e dell'ordine del giorno da trattare.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

I verbali sono redatti dal Segretario-Tesoriere, se nominato, ove l'assemblea non nomini un segretario anche fra i non associati, che firma insieme al Presidente o da colui che, in sua assenza o impedimento, presiede l'assemblea.

I verbali rimarranno a disposizione degli Associati presso la sede dell'Associazione. Art. 7.2) Deliberazioni

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti (personalmente o rappresentati per delega) almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, quale che sia il loro numero.

Per la modifica dello statuto, è richiesta la presenza (personale o per delega) della metà degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le elezioni delle cariche sociali saranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti espressi.

### **Art. 7.3) Competenze dell'Assemblea**

L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'associazione. Sono, in particolare di competenza dell'Assemblea:

la formulazione di proposte e determinazioni in ordine all'attività dell'associazione, ivi compresi i regolamenti interni e gli eventuali codici deontologici;

l'approvazione del bilancio consuntivo;

la determinazione dell'ammontare e del termine per il pagamento della quota associativa annuale;

l'elezione ogni triennio dei membri elettivi del Consiglio Direttivo e dei componenti la Commissione Disciplinare, fatte salve le prerogative dei Soci Fondatori per l'elezione di un membro della Commissione Disciplinare e del Socio Fondatore SIPT-ETS per quanto concerne l'elezione della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

la nomina dell'organo di controllo interno; la nomina del revisore legale dei conti;

le modifiche allo statuto;

lo scioglimento dell'Associazione.

## **Art. 8) Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque ovvero sette membri scelti fra gli associati, che durano in carica tre esercizi fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili.

Il socio fondatore SIPT elegge la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente i quali decadono assieme al Consiglio che li elegge

Il Consiglio Direttivo può nominare, anche al di fuori dei suoi membri e tra non associati, un Segretario - Tesoriere, il quale decade assieme al Consiglio che lo elegge.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione o anche successivamente, può attribuire particolari deleghe ai suoi membri.

L'assenza non giustificata di un membro del Consiglio Direttivo a due riunioni consecutive ne provoca la decadenza.

In caso di decesso, malattia, dimissioni, decadenza o perdita della qualità di Associato di un componente elettivo del Consiglio Direttivo, esso provvede alla cooptazione, se esistente, del primo degli Associati risultato non eletto nelle ultime elezioni, altrimenti di un Associato che, salva ratifica della prima assemblea successiva, rimane in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, che ne presiede le riunioni, almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta ne faccia richiesta anche uno solo dei suoi componenti, previa convocazione scritta a mezzo lettera raccomandata da inviarsi almeno venti giorni prima della data fissata.

In caso di necessità od urgenza il Presidente può provvedere alla convocazione immediata dandone tempestiva comunicazione anche a mezzo telefax, telefono o posta elettronica. Sempre in caso di urgenza, le deliberazioni del consiglio direttivo possono essere assunte anche tramite scambio di comunicazioni email o tramite conferenza a mezzo strumenti informatici di video conferenza che consentano l'identificazione dei partecipanti, purché il relativo verbale sia approvato dal primo consiglio direttivo successivo e siano trascritte le deliberazioni nel relativo libro verbali.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti con esclusione di deleghe. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione del Consiglio.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo va redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario - Tesoriere; in assenza di quest'ultimo le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente.

### **Art. 8.1) Attribuzioni**

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione. Esso stabilisce il programma di attività nel rispetto delle indicazioni generali determinate dall'Assemblea, favorendo i rapporti con cultori di differenti discipline, difende gli interessi degli associati, in modo da salvaguardare il libero esercizio della loro attività; promuove incontri scientifici e corsi per diffondere la Psicosintesi.

Esso inoltre:

predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

decide l'ammontare ed il termine per il versamento delle quote associative annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

delibera sulle domande di iscrizione all'Associazione;

nomina un Presidente ed un Vice-Presidente nonché un Segretario-Tesoriere, scelto anche fra i non associati; assume tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;

predispone le eventuali modifiche statutarie, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, e adotta il Regolamento Generale, nelle sue varie articolazioni;

nomina il Direttore e il Vice Direttore delle eventuali scuole e corsi che sono istituite, determinandone poteri e durata.

L'incarico ha durata fino ad un massimo di tre anni dalla nomina; attribuisce ai Direttori delle Scuole i poteri e la rappresentanza legale della scuola stessa, qualora, per legge o regolamento, debba essere attribuita ad un soggetto diverso dal Presidente dell'Associazione;

costituisce ulteriori organi, commissioni, comitati che sovrintendono o agiscono nei campi di attività dell'Associazione, nominandone i direttori e/o i responsabili e determinandone poteri e durata;

delega al Presidente, ed in caso di sua assenza od impedimento al Vice-Presidente, sue attribuzioni.

#### **Art. 9) Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale ed in giudizio dell'Associazione, nonché di tutte le Scuole istituite e gestite dall'Associazione, salvo i casi in cui la normativa pro tempore vigente non preveda espressamente che debba essere un soggetto diverso.

Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, sovrintende alle attività dell'Associazione e all'esecuzione delle delibere degli organi associativi, in conformità alle loro decisioni.

#### **Art. 10) Vice-Presidente**

Il Vice-Presidente agisce in stretta collaborazione con il Presidente e, in caso di assenza o di impedimento di questo, ne assume temporaneamente le funzioni.

In caso di morte, condizioni di salute gravi ed irreversibili che gli impediscano lo svolgimento dell'attività, dimissioni, decadenza o perdita della qualità di Associato e comunque in ogni caso in cui l'incarico di Presidente si renda vacante, il Vice-Presidente ne svolge le funzioni sino alla nomina del nuovo Presidente da parte del Consiglio Direttivo, che provvede a convocare tempestivamente.

## **Art. 11) Segretario – Tesoriere**

Il Segretario-Tesoriere, se nominato, svolge tutte le mansioni burocratiche commissionategli dal Presidente, cura la regolare tenuta dei libri dell'associazione ed a tal fine partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, delle quali redige verbale sotto la direzione del Presidente che con lui li sottoscrive, ove per tali organi non venga nominato un segretario ad hoc anche fra i non associati o tra gli altri membri dell'assemblea o del consiglio direttivo; conserva e custodisce l'archivio dell'Associazione; provvede alla corrispondenza dell'Associazione; dà esecuzione ai deliberati dei vari organi sociali; ha in consegna i fondi ed i beni dell'Associazione; provvede ad effettuare incassi e versamenti e predispone il bilancio consuntivo dell'associazione che sottopone al Consiglio Direttivo.

## **Art. 12) Organo di controllo interno**

L'organo di controllo, anche di tipo monocratico, è nominato dall'assemblea se previsto da norme di legge pro tempore vigenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo partecipa all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.

Esso esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

## **Art. 13) Revisore Legale dei Conti**

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti, scelto fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, qualora le normative di legge, pro tempore vigenti lo impongano.

Il revisore legale dei conti partecipa alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo se invitato o se previsto dalle norme di legge pro tempore vigenti.

Il revisore trasmette periodicamente, ai sensi di legge, le proprie relazioni di revisione periodica al Consiglio Direttivo e predispone la relazione al bilancio consuntivo da allegare al bilancio consuntivo da presentare all'assemblea che lo deve approvare.

## **Art. 14) Commissione Disciplinare**

La Commissione Disciplinare ha il compito di adottare sanzioni contro gli Associati che violino, con i loro comportamenti, il contenuto del codice etico e deontologico, del Regolamento Generale (che lo comprende) e dello statuto.

Essa si compone di tre Membri di cui uno eletto dai Soci Fondatori e due eletti dall'Assemblea scelti in una rosa di candidati proposta dal Consiglio Direttivo, due dei quali iscritti all'Associazione ed uno fra i non Associati.

Essi eleggono nel loro seno un Presidente.

Le procedure di svolgimento dell'attività della Commissione Disciplinare sono stabilite con apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea.

Le deliberazioni e le relative sanzioni della Commissione Disciplinare sono insindacabili e non appellabili mediante procedure interne all'Associazione, fermo restando le normative di legge pro tempore vigenti.

## **Art. 15) Patrimonio dell'Associazione**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali, dai contributi di soggetti esterni e dalle entrate derivanti dalle attività deliberate dall'Assemblea o comunque svolte, direttamente o indirettamente, dall'Associazione in conformità al presente statuto.

L'entità delle quote associative annue (eventualmente diversificate per categoria), è determinata, su proposta del Consiglio Direttivo, con delibera dell'Assemblea.

Tali diversificazioni tuttavia non implicano alcuna differenza di trattamento fra gli associati, in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ed irripetibili.

#### **Art. 16) Bilancio ed esercizio**

Per ciascun anno solare, è predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo che sarà sottoposto, nei termini di legge, all'approvazione degli Associati nell'Assemblea Ordinaria.

Copia del bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo e copia di quello approvato dall'Assemblea, dovranno essere tempestivamente depositate presso la sede dell'Associazione perché chiunque possa prenderne visione.

Ulteriori adempimenti per la pubblicità del bilancio consuntivo saranno effettuati, se necessario, in conformità delle norme di legge pro tempore vigenti.

Eventuali utili o avanzi di gestione, fondi, riserve, capitali e quant'altro, non potranno essere distribuiti neanche in modo indiretto durante la vita dell'Associazione e dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro connesse e/o strumentali e/o accessorie, salvo eventuali diverse destinazioni conformi o imposte da previsioni normative.

#### **Art. 17) Scioglimento e devoluzione**

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e comunque in conformità ad ogni eventuale successiva normativa in materia, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 18) Disposizioni finali**

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme del Regolamento Generale ed a quelle di legge, in particolare in materia di associazioni ed associazioni non riconosciute nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.